



COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 30/04/2026

Sommario

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 – Finalità.....	3
Art. 3 – Definizioni.....	3
Art. 4 - Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni	4
Art. 5 - Contenuto della sponsorizzazione.....	4
Art. 6 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni	4
Art. 7 - Procedura selettiva.....	4
Art. 8 – Sponsorizzazione di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale.....	5
Art. 9 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor.....	5
Art. 10 – Stipulazione del contratto.....	5
Art. 11 - Rifiuto di sponsorizzazioni	6
Art. 12 - Aspetti fiscali	7
Art. 13 - Verifiche e controlli.....	7
Art. 14 – Trattamento dati personali e privacy	7
Art. 15 – Entrata in vigore	8

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'art. 119 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nell'art. 134 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., i presupposti, le condizioni e la procedura di affidamento dei contratti di sponsorizzazione per eventi, iniziative, lavori, servizi o forniture promossi, organizzati o gestiti dall'Amministrazione comunale di Lierna per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione e, per le sponsorizzazioni attinenti ai beni culturali, anche quanto contenuto nell'art. 120 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

2. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune di Lierna ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo nell'ottica di un potenziamento dei servizi, nonché l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.

3. Di norma la ricerca degli sponsor è svolta dal Comune secondo il presente Regolamento; previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, il Comune può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti idonei da individuare tramite procedura trasparente e pubblica secondo le norme del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 2 – Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle sopracitate forme contrattuali, al fine di assicurare l'accertamento dei requisiti di legittimità ai sensi della normativa vigente ed il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l'operato della pubblica amministrazione.

2. La sponsorizzazione a favore del Comune di Lierna, sempre all'interno della programmazione comunale e nel perseguimento dei pubblici interessi, può avere a oggetto:

- a) l'erogazione di un contributo finanziario;
- b) la fornitura di materiale, attrezzature, beni, strumenti;
- c) la realizzazione di un'opera o di un servizio o di un lavoro;
- d) la fornitura di una prestazione di servizio;
- e) la gestione di un'opera o di un'area;
- f) servizi manutentivi, ricreativi, culturali, sportivi;
- g) ogni altra utilità che risponda a peculiari finalità di interesse pubblico nell'ambito della programmazione comunale.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "sponsorizzatore" o "sponsor" il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
- b) per "sponsorizzato" o "sponsee" il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
- c) per "contratto di sponsorizzazione" un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare un contributo finanziario, a fornire beni o servizi o a effettuare lavori a favore dell'altra parte (sponsee) la quale le garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
- d) per "spazio pubblicitario" lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor.

Art. 4 - Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

1. Gli ambiti e le aree di intervento oggetto di sponsorizzazione possono essere individuati dalla Giunta comunale, in coerenza con i documenti di programmazione dell'Ente attraverso la pubblicazione di appositi avvisi di manifestazione di interesse.
2. La Giunta comunale può, inoltre, individuare lavori, servizi o forniture la cui realizzazione è condizionata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.
3. L'Amministrazione comunale, oltre al sito internet istituzionale e all'Albo Pretorio, ha facoltà di pubblicazione su ulteriori mezzi di comunicazione ritenuti idonei per la migliore diffusione delle iniziative.
4. Il Comune di Lierna, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può individuare come aree di interesse per la stipula di eventuali sponsorizzazioni:
 - a) manutenzione e la valorizzazione delle aree a verde pubblico, con l'attivazione delle sponsorizzazioni di seguito specificate:
 - 1) manutenzione ordinaria delle aree a verde;
 - 2) riqualificazione e manutenzione di aree gioco ed aree di sgambatura per cani;
 - 3) realizzazione di aiuole a verde;
 - 4) incremento del patrimonio arboreo;
 - 5) acquisto e posa in opera di arredi per aree a verde;
 - b) promozione di attività culturali, turistiche, ricreative mediante:
 - 1) donazione di beni mobili utili alla realizzazione degli eventi e delle iniziative dell'ente;
 - 2) fornitura in comodato di beni utili alla realizzazione di specifici eventi, per la durata degli stessi;
 - 3) fornitura di servizi di stampa o distribuzione di materiale informativo relativo ad iniziative realizzate dal Comune;
 - 4) sostegno anche parziale di costi relativi alla partecipazione di artisti ad eventi realizzati dal Comune;
 - 5) sostegno anche parziale ai costi di preparazione e gestione di eventi o interventi realizzati dal Comune.

Art. 5 - Contenuto della sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione è adottata tramite stipula di un contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione con i soggetti interessati, tramite determinazione del Responsabile dell'Area competente per materia.
2. Sono "soggetti interessati" tutti gli enti privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, ed in generale chiunque svolga attività non in conflitto con l'interesse pubblico, per realizzare o acquisire a titolo gratuito (totale o parziale) interventi, servizi, prestazioni, beni o attività.
3. Il risultato della sponsorizzazione o dell'accordo di collaborazione si esplica nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, dei beni, dei lavori o dei servizi o per il versamento del contributo finanziario a parziale o totale copertura dei costi per l'Ente.

Art. 6 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
 - a) somme di denaro;
 - b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.
2. In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.

Art. 7 - Procedura selettiva

1. Per le sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000,00, la scelta dello sponsor è effettuata con iniziativa da parte dell'Amministrazione comunale, in base agli indirizzi adottati dalla Giunta comunale, mediante avviso approvato con determinazione del Responsabile dell'Area competente e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente per almeno 15 giorni. Il predetto avviso dovrà contenere, tra l'altro, il piano di comunicazione e l'indicazione degli strumenti pubblicitari che Comune mette a disposizione dell'iniziativa da sponsorizzare.

2. La valutazione delle offerte pervenute nel rispetto di quanto previsto nell'avviso viene effettuata da una Commissione, composta da 3 membri individuati del Responsabile dell'Area procedente.
3. L'offerta di sponsorizzazione, accompagnata dalle autocertificazioni attestanti i requisiti di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dovrà contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni e verrà poi approvata con determinazione del Responsabile dell'Area competente.
4. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile dell'Area interessata e le spese per la stipula e i relativi oneri sono a carico dello sponsor.
5. Per le sponsorizzazioni di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), fermo restando la possibilità di applicare le disposizioni dei commi precedenti, l'affidamento allo sponsor può essere effettuato, previo indirizzo adottato dalla Giunta comunale, direttamente con determinazione del Responsabile dell'Area competente. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del Responsabile procedente e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, rotazione e parità di trattamento.
6. Sono ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa. In tal caso il calcolo del valore stimato è dato dalla somma degli importi delle singole sponsorizzazioni.

Art. 8 – Sponsorizzazione di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale

1. La procedura di cui al precedente art. 7 si applica anche ai contratti di sponsorizzazione relativi a lavori, servizi e forniture nel settore dei beni culturali e ai contratti finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura indicati nell'art. 101 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce prescrizioni su progettazione e esecuzione delle opere e/o forniture, direzione dei lavori e collaudo. I contratti di sponsorizzazione aventi a oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni immobili, mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del predetto Codice sono soggetti alle norme previste nel presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'individuazione dell'esecutore dei lavori sia rimessa allo sponsor o sponsorizzatore, il soggetto indicato dovrà essere un soggetto qualificato in relazione alla tipologia dell'intervento.
3. È fatto divieto alle imprese esecutrici che rivestano la qualità di sponsor o sponsorizzatore del Comune, incaricate della realizzazione diretta di interventi di restauro e manutenzione, di cedere a terzi il diritto di utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto, a pena di risoluzione del rapporto.

Art. 9 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

1. Le proposte spontanee di potenziali sponsor sono ammesse solo ed esclusivamente nei casi in cui vi sia espressa previsione della facoltà di utilizzazione, modifica e sfruttamento economico della semplice idea progettuale o degli elaborati trasmessi, che con la deliberazione di approvazione da parte della Giunta comunale diverranno di titolarità esclusiva, perpetua, illimitata e irrevocabile del Comune di Lierna, che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione, per la pubblicazione, l'utilizzo, e la cessione anche parziale.
2. Nel caso pervenga all'Amministrazione una proposta spontanea di sponsorizzazione, il Responsabile dell'Area competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 7, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore.

Art. 10 – Stipulazione del contratto

1. Il Responsabile dell'Area competente, in relazione all'oggetto del contratto, formalizza con propria determinazione la scelta del contraente e stipula con lo stesso un atto di natura contrattuale in forma scritta, nel quale sono specificati gli obblighi ed i diritti delle parti, nonché tutte le condizioni, termini e modalità della prestazione.
2. Il contratto deve prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività dell'Amministrazione.
3. La stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni o nulla osta o

concessioni previsti per l'installazione su suolo pubblico di cartelli pubblicitari e per la diffusione delle comunicazioni da pubblicizzare. In particolare, qualora la pubblicità collegata alla sponsorizzazione avvenga mediante l'inserimento di appositi cartelli o targhe, l'operazione deve avvenire previa istruttoria favorevole delle Amministrazioni, uffici eventualmente competenti.

4. Per la sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture o eventi e manifestazioni aventi a oggetto beni culturali, trovano applicazione il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e le norme del presente Regolamento comunale in quanto compatibili.

5. In particolare:

a) con specifico riferimento alle sponsorizzazioni di opera pubblica, l'Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da rendere in qualità di "sponsee" l'esecuzione di lavori per la realizzazione e la manutenzione di opere a destinazione pubblica. In tal caso, i contratti da stipulare debbono contenere l'esatta identificazione dei lavori (qualità e quantità), le modalità e i termini di svolgimento con qualificazione esatta dello sponsor e/o dell'eventuale soggetto dal medesimo sponsor individuato quale esecutore, ai sensi di legge, che dovrà essere in possesso dei requisiti da essa richiesti. Il progetto dell'opera o lavoro dovrà essere validato dal responsabile dell'ufficio tecnico ed approvato dalla Giunta Comunale.

b) con specifico riferimento alle sponsorizzazioni per aree verdi, di norma il Comune procede all'individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico da assegnare in dotazione a Società, associazioni, organizzazioni o privati in genere. L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione dell'impianto dell'area e/o alla manutenzione della stessa. Il progetto tecnico dell'intervento deve essere presentato dallo sponsor ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale su conforme parere dell'ufficio tecnico. La realizzazione del progetto e/o la gestione e cura dell'area viene attuata direttamente dallo sponsor o da ditta specializzata avente i requisiti richiesti per contrattare con la P.A. e di qualificazione oppure dal Comune a mezzo dei propri servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

6. L'Amministrazione si riserva la possibilità di concedere la riproduzione del messaggio pubblicitario (o del logo) dello sponsor nell'ambito dello spazio individuato dal singolo contratto di sponsorizzazione; la riproduzione del messaggio pubblicitario è a cura e spese dello sponsor.

7. Il Comune concede, inoltre, la possibilità di mettere a disposizione spazi pubblicitari per lo sponsor quali ad esempio cene aziendali o attività di promozione della sponsorizzazione, come meglio descritto nei singoli contratti di sponsorizzazione.

8. Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso di uso e le spese saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

9. Della stipula del contratto verrà data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 11 - Rifiuto di sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:

- a) non sussistano le condizioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- b) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica di Comune di Lierna e quella dello sponsor;
- c) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;
- d) abbiano causa pendente con il Comune di Lierna o situazione di pregresse mancanze in materia di tributi, tasse comunque denominate nei confronti del Comune;
- e) non ricorrano le condizioni a tutela e decoro del bene culturale oggetto della sponsorizzazione.

2. Sono in ogni caso escluse, oltre alle sponsorizzazioni aventi a oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore, quelle di propaganda da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate, nonché quelle di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, odio o minaccia o discriminazione sessuale, religiosa o razziale.

3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi:

- a) rispetto del diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio;

- b) rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- c) rispetto dei diritti dei lavoratori;
- d) rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
- e) rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori ai sensi della normativa vigente;
- f) rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.

4. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo.

5. Sono escluse le sponsorizzazioni aventi a oggetto pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale. Altresì, sono escluse le organizzazioni che promuovono sale da gioco e giochi d'azzardo leciti.

6. La valutazione del mancato rispetto dei suddetti principi è compiuta sulla base di accertamenti recati da sentenze, decisioni, risoluzioni, inchieste, rapporti o altri atti ufficiali di autorità nazionali o internazionali.

Art. 12 - Aspetti fiscali

1. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; tutti i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata e in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.

2. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.

3. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti alle fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.

4. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor all'Amministrazione del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto a IVA, e di fatturazione dell'Amministrazione allo sponsor di un pari importo, soggetto a IVA, per l'attività di sponsorizzazione.

Art. 13 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte dell'Amministrazione, anche a campione, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente comunicate allo sponsor, la comunicazione e la eventuale diffida producono gli effetti previsti specificatamente nel relativo contratto di sponsorizzazione.

Art. 14 – Trattamento dati personali e privacy

1. Tutti i dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento sono gestiti esclusivamente per le finalità oggetto della normativa regolamentare comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy e di trattamento dati, a cura e responsabilità degli uffici comunali competenti.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lierna, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.

4. Il titolare del trattamento, dovrà conformarsi alle seguenti indicazioni:

- a) dovere di astenersi dal comunicare a sponsor dati personali dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali dell'Ente
- b) facoltà, in conformità alle disposizioni vigenti, anche in materia di protezione dei dati personali, di inserire un nome, ditta, logo o marchio dello sponsor all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali;
- c) il dovere di astenersi dall'inserire messaggi pubblicitari all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali e, in particolare, dall'utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.